



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 440 del 06/12/2024

OGGETTO: Diffida alle imprese individuali indicate nell'elenco allegato affinché comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese di Modena e contestuale avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio in caso di inadempienza

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Visto l'articolo 5 comma 2 del D. L. 179/2021, convertito in legge 221/2012 e modificato dall'art. 37 comma 2 del D.L. n. 76/2020 (conv. l. n. 120/2020), che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC);
- Considerato che l'ufficio ha verificato che le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali aventi sede nella provincia di Modena, indicate nell'elenco allegato, non hanno comunicato il domicilio digitale (oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito);
- Considerato che, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;
- Visto l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Vista la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- Visti i principi espressi nell'atto d'indirizzo del Giudice del Registro delle imprese di Modena del 07/06/2022 (prot. 31331/E) che detta all'Ufficio del Registro delle imprese le modalità operative da seguire per notificare, mediante pubblicazione sull'Albo camerale online, i provvedimenti massivi di diretta competenza del Conservatore di cui all'art. 40 del DL 76/2020, destinati ad un'ampia pluralità di soggetti privi di domicilio digitale;
- Vista la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022 prot. 30746/E e successiva lettera-rettifica del 10/06/2022 prot. 34296/E, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare la diffida alle imprese individuali - quando siano particolarmente numerose - mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dall'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento camerale;
- Richiamata la deliberazione n. 109 del 23/06/2022 della Giunta della Camera di Commercio di Modena e la deliberazione n. 15 del 28/07/2022 del Consiglio della Camera di Commercio di Modena, con le quali è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese";
- Ritenuto di confermare le linee operative stabilite con le citate deliberazioni, mantenendo anche per l'anno in corso gli stessi criteri di estrazione degli elenchi delle posizioni irregolari (imprese con PEC non dichiarata, escluse le potenzialmente cancellabili), in analogia con le precedenti determinazioni;
- Atteso che in data 3 dicembre 2024 l'ufficio ha provveduto all'estrazione degli elenchi delle posizioni irregolari tramite il programma informatico messo a disposizione delle Camere di Commercio da Infocamere S.C.p.A., Cruscotto Qualità (CROP);
- Vista l'estrazione in CROP, effettuata selezionando il "Gruppo incongruenza D.L. Semplificazioni (Art. 37)" e



l'apposito filtro A92 (pec non dichiarata escluse le imprese potenzialmente cancellabili), con la quale sono state individuate n. 126 posizioni irregolari, suddivise in 35 imprese individuali e 91 società;

- Visto in particolare l'art. 4 comma 1 del Regolamento, che stabilisce: "La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida (...) è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese individuali/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi". Il comma 2 inoltre specifica: "La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida";

- Preso atto del termine di quarantacinque giorni entro cui le imprese individuali possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale;

- Preso atto che alle imprese inadempienti verrà in seguito applicata la sanzione di cui all'art. 2194 c.c. in misura triplicata e che, in tal caso, l'ufficio del registro delle imprese (in base all'art. 5 comma 2 sopra ricordato) "... contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580";

- Visti l'atto di diffida e la comunicazione di avvio procedimento, nonché l'elenco di 35 imprese individuali destinatarie della diffida, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

d e t e r m i n a

1) di approvare l'atto di diffida e comunicazione di avvio procedimento [**Allegato A**], che si ritiene portata a conoscenza delle imprese in elenco [**Allegato B**] mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nel Regolamento camerale citato nelle premesse;

2) che il presente provvedimento sia pubblicato per 45 giorni sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Modena nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese assieme alla comunicazione di diffida e all'elenco delle imprese destinatarie.


L. SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Stefano Bellei)





ALLEGATO A

alla determinazione del Conservatore del Registro delle
Imprese n.440 del 6/12/2024 Atto di diffida e
Comunicazione di avvio procedimento



ATTO DI DIFFIDA e COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO

(art. 37 D.L. n 76/2020)

AGLI IMPRENDITORI INDICATI NELL'ELENCO ALLEGATO

OGGETTO: DIFFIDA E COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO PER ISCRIVERE IL DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - COMUNICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 L. 241/1990 E IN BASE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 15 DEL 28/07/2022 EMANATO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020

Gentile imprenditore (indicato nell'elenco allegato),

il domicilio digitale (PEC) dell'impresa individuale deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel registro delle imprese (v. art. 5 legge n. 221/2012). L'imprenditore deve inoltre mantenere attivo e valido nel tempo il proprio domicilio digitale.

Al momento **non risulta che Lei abbia comunicato** all'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena **il domicilio digitale della Sua impresa individuale** (indicata in allegato) oppure il domicilio digitale è stato a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e **non è stato da Lei sostituito**.


Secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 sopra ricordato e con le modalità disposte nel regolamento camerale indicato in oggetto, **Le viene comunicata formale diffida a regolarizzare la Sua posizione anagrafica e Le viene chiesto** di comunicare il domicilio digitale della Sua impresa individuale **entro 45 giorni** dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo camerale online della Camera di Commercio di Modena.

Comunicando il domicilio digitale della Sua impresa Lei eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri previsti.

La domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare: può essere da Lei direttamente presentata accedendo alla piattaforma <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home>, presso cui Lei potrà anche firmare digitalmente la richiesta.

La domanda non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria. Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente è possibile contattare l'assistenza tramite la piattaforma sopra evidenziata e consultare le istruzioni operative disponibili in SARI al seguente link: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mo>.

Scaduto il termine sopra indicato, la Camera di Commercio assegnerà d'ufficio il domicilio digitale alla Sua impresa e **applicherà contestualmente la sanzione amministrativa per**



omesso adempimento: il verbale di accertamento sanzionatorio sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare € 60,00 per fini sanzionatori, cui si aggiungeranno le spese di procedimento.

In questo caso il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alla Sua impresa individuale:

a) avrà la seguente dicitura: `codice_fiscale_impresa@impresa.italia.it`;

b) **sarà valido solamente per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche **e non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;

c) sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Responsabile del procedimento: Avv. Stefano Bellei

Amministrazione competente: Ufficio Registro Imprese - Camera di Commercio di Modena

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it

Termine di conclusione del procedimento:

- a) entro 5 gg. da quando l'imprenditore comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale dell'impresa, si determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio;
- b) se l'imprenditore non comunica telematicamente e in modo corretto il domicilio digitale della propria impresa individuale entro il termine sopra indicato, il procedimento si concluderà entro il 90° giorno dalla comunicazione di avvio del presente procedimento con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese e con l'irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento può essere presentato un sollecito al Conservatore del Registro delle Imprese di Modena.

Distinti saluti

Il Conservatore

Avv. Stefano Bellei